

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I

Registro Sentenze: 73/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 06 Dicembre 2007

Visto il ricorso 1269/2007 proposto da:

YMERI ALTIN

rappresentato e difeso da:

FOGLIA AVV. MARIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SOLFERINO, 38

presso

FOGLIA AVV. MARIA

contro

QUESTURA DI BOLOGNA

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore di Bologna in data 3.5.2007 e notificato il 25.9.2007, di rigetto dell'istanza inoltrata per ottenere il permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;

Udito, nella Camera di Consiglio del 6.12.2007, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;

Visti gli artt. 21 e 236 della L.n. 1034/71 come modificata dalla L.n. 205/2000e ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il decreto di rigetto dell'istanza tendente a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per lavoro subordinato.

La domanda prodotta ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 era respinta per mancanza dei limiti temporali di permanenza e del progetto formativo previsti dalla predetta disposizione.

Con apposito decreto il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Bologna deferiva la tutela alla zia, sig.ra Molla Ardiana, essendo il minore privo di altri riferimenti parentali sul territorio nazionale. Il ricorso è fondato.

L'art.32 del D.lgs. n. 286/1998 consente che al cittadino straniero divenuto maggiorenne può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di accesso al lavoro oppure per lavoro subordinato o autonomo a condizione che nei suoi confronti siano applicate le disposizioni di cui all'art.31 /1° e 2° c vale a dire quando lo straniero sia soggiornante in Italia con la propria famiglia ovvero si tratti di minori che siano destinatari in Italia di provvedimenti di affidamento e quindi vengano in rilievo situazioni sintomatiche di un certo radicamento nel nostro paese.

Deve in proposito precisarsi che la disposizione va interpretata tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza n. 198 del 2003 della Corte Costituzionale che ha ritenuto la nozione di "minori comunque affidati" inclusiva di quelli sottoposti non solo ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi della L. n. 184/1983, ma anche a tutela ai sensi degli art.343 e seguenti del Codice Civile.

Tale impostazione non è smentita dall'art. 32/1°c bis del D.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 per il quale il permesso di soggiorno per essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto d'integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato.

Infatti tale disposizione ha introdotto un'ulteriore e distinta fattispecie in base alla quale può essere rilasciato il permesso di soggiorno senza incidere sui casi già ammessi dal precedente 1° comma, sicchè i rispettivi contenuti delle disposizioni vanno ritenuti alternativi e non cumulativi.

Ne discende che nel caso in esame avendo il giudice tutelare deferito la tutela ad una parente del ricorrente, trova applicazione il primo comma dell'art.32 del D.lgs. n 286/1998, senza che ricorrano le ulteriori condizioni previste dai commi successivi per i minori non accompagnati.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.

Le spese, tenuto conto del carattere interpretativo delle questioni poste, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2007